

NORMATIVA RIMBORSO TRASFERTE – BIENNIO 2019/2020

XIII Consiglio Federale del 26 gennaio 2019

NORME GENERALI

- a) La normativa si applica a tutti coloro (tesserati e non) impegnati in trasferte e servizi, su convocazione o previa autorizzazione della Federazione.
- b) La vigente normativa fiscale prevede che le somme erogate a terzi, per prestazioni inerenti attività sportiva dilettantistica non rientranti nell'attività professionale svolta dagli stessi, non costituiscono reddito fino a € 10.000,00 (art.69 TUIR). Si precisa che concorrono al raggiungimento del predetto limite anche eventuali altre somme, della stessa natura, erogate da altri soggetti dell'Ordinamento Sportivo (S.S. e A.S. Dilettantistiche; Comitati Regionali; altre Federazioni Sportive Nazionali; CONI, Enti di Promozione Sportiva, ecc.).
La parte che dovesse eccedere il suddetto limite di € 10.000,00 annuali è assoggettata alle ritenute fiscali di Legge.
Ai soli fini fiscali si precisa, inoltre, che le somme ricevute a titolo di rimborso delle spese, oltre a non costituire reddito, non concorrono nemmeno ad alimentare il plafond dei € 10.000,00, solo se regolarmente documentate come indicato nella seguente Tabella n. I.

TABELLA n.I

Le spese di vitto e alloggio, ai fini fiscali, si intendono regolarmente documentate su presentazione di:

- fatture, ricevute, scontrini fiscali **allegata in originale**
- **intestata all'interessato** ovvero rechi l'indicazione, a cura dell'emittente (Hotel, Ristorante, ecc.), del nome, cognome e codice fiscale del soggetto beneficiario.
- **evidentemente correlata** all'incarico conferito e contenente la specificazione del servizio reso e/o dei beni ceduti.

In caso di scontrini fiscali e ricevute non intestate queste verranno eccezionalmente rimborsate purché risulti il luogo, la data, il servizio reso e/o i beni ceduti e la motivazione della spesa, da cui si evinca la correlazione alla trasferta effettuata.

Le spese di viaggio si intendono sempre regolarmente documentate se i titoli di viaggio (biglietteria di linea, pedaggi autostradali, parcheggi) sono allegati in originale e sono correlati alla trasferta effettuata.

Le spese di vitto, alloggio e viaggio NON allegate in originale costituiscono reddito e, pertanto, contribuiscono ad alimentare il plafond dei €10.000,00 annuali.

- c) All'organizzazione del viaggio provvederanno direttamente gli interessati, ai quali poi si provvederà al rimborso delle spese sostenute, sulla base delle disposizioni contenute nella presente, e dietro presentazione di Foglio di Missione.
N.B.: si avrà diritto alla liquidazione di quanto dovuto, solo se le richieste da parte degli interessati, perverranno alla Segreteria Federale entro il limite massimo di tre mesi a decorrere dall'evento che ha generato la richiesta.
- d) In casi del tutto eccezionali, la Segreteria Federale, per quanto possibile, nel rispetto dei principi della buona amministrazione ed al fine di mantenere standard qualitativi ed economici il più possibile univoci relativamente ai servizi fruiti in trasferta, si fa carico di provvedere direttamente alla gestione delle trasferte, sia per quanto riguarda la parte organizzativa (prenotazione viaggi) che per la parte economica, provvedendo direttamente al pagamento dei servizi di viaggio e soggiorno.
- e) I soggetti interessati percepiranno quanto dovuto, sia in termini di diaria che di rimborso delle spese sostenute, secondo il criterio oggettivo, ovvero in relazione all'oggetto dell'impegno che si è chiamati a svolgere in quel caso specifico, e non in base alla qualifica del soggetto stesso. *Es: un Presidente di Comitato Regionale svolge una Docenza nell'ambito di un Corso Regionale o Nazionale; viene considerato, e dunque rimborsato e/o retribuito, alla stregua di un Docente e non come Presidente Regionale che ha un altro trattamento.*
- f) **Non sono in nessun caso, e per nessun soggetto, rimborsabili scontrini fiscali dell'importo uguale o inferiore a € 3,00.**



RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE E/O SERVIZI

La Normativa prevede le seguenti modalità per il rimborso delle spese sostenute in occasione di trasferte e/o servizi effettuati fuori dal Comune di Residenza.

1. TRATTAMENTO A "PIÈ DI LISTA" (DIRIGENTI FEDERALI CENTRALI STATUTARI, PRESIDENTI E DELEGATI REGIONALI)

La modalità a "Piè di lista" prevede il rimborso delle spese sostenute dai Soggetti indicati, nei limiti massimi di spesa di seguito elencati, dietro presentazione alla Segreteria Federale del "Foglio di Missione" debitamente compilato, unitamente agli eventuali allegati **in originale** (Fatture, Ricevute Fiscali, Scontrini Fiscali, Titoli di Viaggio, ecc.).

Ai soli fini del rimborso delle spese la Segreteria Federale provvede a verificare la congruità della spesa ed a liquidare i relativi importi.

Limiti di spesa

tipologia	importo	note
Spese di viaggio	€ 350,00 (limite massimo)	Inclusi: biglietti di aereo, treno, nave, bus, auto a noleggio, taxi, auto propria, parcheggi aeroporto, altro se documentato
Spese di soggiorno	€ 90 giornaliera	
Spese totali per pranzi e cene	€ 45 giornaliera	

Note Particolari

Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, o di auto a noleggio, le spese sono rimborsate con la corresponsione di un'indennità chilometrica pari ad Euro 0,26 al Km. che include anche le spese di carburante ed eventuale pedaggio.

2. TRATTAMENTO FORFETTARIO (DIRIGENTI FEDERALI NON STATUTARI, TECNICI FEDERALI, COLLABORATORI FEDERALI, ATLETI, DOCENTI)

Il rimborso forfettario è applicato quando la Segreteria Federale non abbia potuto provvedere all'organizzazione della trasferta.

2.1 Viaggio

- La Federazione rimborsa le spese di viaggio, se documentate in originale e previa verifica della congruità della spesa e della effettiva correlazione con la trasferta, fino ad un massimo di € 250,00 qualunque sia il mezzo pubblico di trasporto utilizzato. I titoli di viaggio, se allegati in originale (vedi Tabella n. 1) hanno anche valenza fiscale, per cui l'importo corrispondente non contribuisce ad alimentare il plafond dei €10.000,00 annuali.
- Nel caso, invece, non vengano allegati titoli di viaggio, la Segreteria Federale, d'ufficio, provvede al rimborso forfettario del viaggio, dalla Provincia di partenza (*residenza del soggetto*) alla Provincia sede della Trasferta, con un'indennità forfettaria pari a 0,14 €/km e comunque fino ad un massimo di € 250,00 onnicomprensivi, da applicare sulle distanze chilometriche (*da Provincia a Provincia*) indicate nella Tabella Federale (METRA) ricavata dalla "Guida Michelin". Per le trasferte effettuate fuori dal Comune di residenza, ma nell'ambito della stessa Provincia, viene sempre rimborsato un importo forfettario di € 15,00. Nulla è dovuto per eventi svolte nell'ambito del Comune di residenza.
In questi ultimi due casi, in assenza cioè di titoli di viaggio, il rimborso forfettario contribuisce ad alimentare il plafond €10.000,00 annuali.

2.2 Soggiorno

La Federazione rimborsa le sole spese documentate ritenute coerenti con l'orario della convocazione, con la durata dell'impegno e con il tempo necessario per il viaggio di andata e di ritorno, fino ad un massimo di € 90,00 per ogni pernottamento/prima colazione ed un massimo di €40,00 al giorno per i pasti principali (pranzo e cena). I suddetti titoli di spesa se regolarmente documentati (vedi Tabella 1) non contribuiscono ad alimentare il plafond dei €10.000,00 annuali.



2.3 Diaria giornaliera (esclusi i Docenti e Atleti)

La Federazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno come descritto nei punti 2.1 e 2.2, corrisponde una diaria di € 50,00 per ogni giorno solare di impegno effettivo, qualunque sia la durata oraria dello stesso. Il tempo impiegato per il viaggio, ai soli fini della corresponsione della diaria giornaliera, non costituisce “impegno effettivo”.

2.4 Diaria oraria per Docenti

La diaria oraria per i Docenti verrà riconosciuta sulla base delle vigenti Tabelle federali (Vedi tabella All.6.1)

2.5 Diaria giornaliera per Atleti

La Federazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno come descritto nei punti 2.1 e 2.2, corrisponde una diaria di € 30,00 per ogni giorno solare di impegno effettivo, qualunque sia la durata oraria dello stesso. Il tempo impiegato per il viaggio, ai soli fini della corresponsione della diaria giornaliera, non costituisce “impegno effettivo”.

N.B.: Sono esclusi dal beneficio della Diaria giornaliera, sia in Italia che all'estero, tutti coloro che intrattengono un rapporto contrattuale con la Federazione di qualunque entità esso sia. Sono, inoltre, esclusi dal beneficio delle diarie, gli Atleti aggregati ai Gruppi Sportivi Militari e di Stato.

3. DIARIA GIORNALIERA IN CASO DI TRASFERTE INTERAMENTE A CARICO DELLA FEDERAZIONE

La diaria giornaliera, oltre che nel precedente caso 2.3, viene riconosciuta anche in caso di trasferte interamente a carico della Federazione, sia in Italia che all'estero. In questi casi, non sarà rimborsata a “Piè di lista” alcuna spesa, se non quando sia dimostrata l'impossibilità di fruire dei servizi garantiti dalla Federazione.

Tabella delle diarie giornaliere:

- Ufficiali di Gara, Dirigenti, Tecnici: € 50,00;
- Professionisti dello Staff Sanitario: €100,00;
- Atleti € 30,00.

N.B.: Sono esclusi dal beneficio della Diaria giornaliera, sia in Italia che all'estero, tutti coloro che intrattengono un rapporto contrattuale con la Federazione di qualunque entità esso sia. Sono, inoltre, esclusi dal beneficio delle diarie, gli Atleti aggregati ai Gruppi Sportivi Militari e di Stato.

4. TRATTAMENTO PER GLI UFFICIALI DI GARA

Gli Ufficiali di Gara impegnati nelle manifestazioni federali, sono sempre tenuti a provvedere in proprio all'organizzazione delle trasferte nazionali, mentre per le trasferte internazionali sarà cura della Segreteria Federale provvedere all'organizzazione del viaggio.

4.1 Viaggio

- La Federazione rimborsa le spese di viaggio, se documentate in originale e previa verifica della congruità della spesa e della effettiva correlazione con la trasferta, fino ad un massimo di € 250,00 qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato. I titoli di viaggio, se allegati in originale (vedi Tabella n.1) hanno anche valenza fiscale, per cui l'importo corrispondente non contribuisce ad alimentare il plafond dei €10.000,00 annuali.
- Nel caso, invece, non vengano allegati titoli di viaggio, la Segreteria Federale d'ufficio provvede al rimborso forfettario del viaggio dalla Provincia di partenza (residenza del soggetto) alla Provincia sede della Trasferta, con un'indennità forfettaria pari a 0,14 €/km e comunque fino ad un massimo di € 250,00 onnicomprensivi, da applicare sulle distanze chilometriche (da Provincia a Provincia) indicate nella Tabella Federale (METRA) ricavata dalla “Guida Michelin”. In caso di viaggio cumulativo (almeno 3 Ufficiali di Gara) con auto propria, verrà riconosciuta un'indennità forfettaria onnicomprensiva pari a 0,26 €/km solo al titolare del mezzo.
- Per le trasferte effettuate fuori dal Comune di residenza, ma nell'ambito della stessa Provincia, viene sempre rimborsato un importo forfettario di € 15,00. Nulla è dovuto per eventi svolte nell'ambito del Comune di residenza.
- In questi ultimi due casi, in assenza cioè di titoli di viaggio, il rimborso forfettario contribuisce ad alimentare il plafond dei €10.000,00 annuali.
- La modalità di viaggio deve essere sempre dichiarata sul foglio di missione.

4.2 Soggiorno

La Federazione rimborsa le sole spese documentate ritenute coerenti con l'orario della convocazione, con la durata dell'impegno e con il tempo necessario per il viaggio di andata e di ritorno, fino ad un massimo di € 90,00 per ogni pernottamento/prima colazione ed un massimo di €40,00 al giorno per i pasti principali (pranzo e cena).



I suddetti titoli di spesa hanno valore anche ai fini fiscali per cui i relativi importi, se regolarmente documentati e in originale e in allegato (vedi Tabella I) non contribuiscono ad alimentare il plafond dei € 10.000,00 annuali.

Non sono in nessun caso, e per nessun soggetto, rimborsabili scontrini fiscali dell'importo uguale o inferiore a € 3,00.

4.3 Diaria giornaliera

- La Federazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno come descritto nei punti 4.1 e 4.2, corrisponde, per le Gare Nazionali, una diaria di € 75,00 per i soli giorni effettivi della gara. Per il giorno precedente l'inizio delle gare, viene riconosciuta una diaria € 50,00.
- Per le gare regionali, i Comitati Regionali devono corrispondere una diaria giornaliera di € 50,00; in caso di impegno effettivo superiore alle sette ore consecutive nella stessa giornata (dall'inizio dell'orario del peso, alla fine della gara come da orario verbalizzato), la diaria giornaliera deve essere elevata ad € 75,00. **Le spese di viaggio e di soggiorno, invece, vengono rimborsate come stabilito nel Regolamento amministrativo del competente Comitato Regionale.**
- I Direttori delle Gare Nazionali percepiscono una diaria giornaliera di € 100,00 per ciascuna giornata effettiva di gara; resta sempre ad € 50,00, anche per i Direttori di Gara la diaria per il giorno di viaggio precedente la gara.

N.B. I Coordinatori delle Gare Nazionali e Regionali sono tenuti a verbalizzare l'orario esatto di inizio e di fine gara ed eventuali arrivi ritardati, o partenze anticipate, degli UdG dalla sede di gara rispetto agli orari ufficiali.

P.S.

Tutte le norme suddette riguardano la gestione di casi così detti "ordinari". Ogni singolo caso che esuli dall'ordinario sarà trattato individualmente, se necessario anche al di fuori delle suddette disposizioni.

